



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote e detrazioni - Anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	No
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	Sì
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Sì
5. LOI CARLO - Consigliere	Sì
6. MANCA ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CURRELI MAURO - Consigliere	Sì
8. MAROTTO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere	Sì
10. GIUSI AMBROSIO - Consigliere	Sì
11. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere	Sì
12. BRODU GIOVANNA ANGELA - Consigliere	Sì
13. LOI ALDO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il 2° punto previsto all'ordine del giorno;

INTERVIENE il consigliere Manca Antonio dando lettura della nota che viene qui allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera " A";

INTERVIENE il consigliere Cogoni Camillo con la seguente domanda: " a cosa serve approvare oggi l'aliquota IMU essendo la scadenza del 30 ottobre 2014 ?";

INTERVIENE il Sindaco affermando che: " la volontà è quella che sono le aliquote IMU e sarà il MEF a fare le opportune valutazioni. L'Amministrazione da fine gennaio ha inviato documentazione all'ufficio finanziario per attivarsi alla predisposizione del bilancio . Preciso che sono i responsabili di servizio a dare imput all'Amministrazione (all'organo politico); il regolamento così come le delibere IMU, TARI E TASI dovevano essere predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario anche tenendo conto della nomina della dottoressa Rosanna Lai come responsabile IUC (vedi delibera della Giunta Comunale n. 36 del 14 ottobre 2014)". Adempimento che la stessa ragioneria non ha fatto e pertanto non ha inviato entro il 30 ottobre 2014 al MEF (scadenza perentoria), pertanto le responsabilità di tale inadempimento restano in capo alla dott.ssa Lai"

RIPRENDE la parola il consigliere Cogoni Camillo :*"prendo atto della nomina della dott.ssa Rosanna Lai come responsabile IUC con delibera di Giunta n. 36 del 14 ottobre 2014";*

TUTTO CIO' PREMESSO:

CONSIDERATO che la Legge del 27/12/2013, n. 147 ha istituito la IUC, Imposta Unica Comunale, che si compone dell' IMU, TASI, TARI;

VISTO l'art 703 della L. 27/12/2013, n. 147 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU apportando modificazioni;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 - comma 707 - punto 2) - L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;
- l'art. 1 - comma 707- punto 3 lett. a) - L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'art. 1 - comma 707- punto 3) - L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l'Imposta Municipale Propria) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare

con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- l'art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. a)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. b)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;
- l'art. 1- comma 707- punto 3 lett. c)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 1 -comma 707- punto 3 lett. d)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 1- comma 707- L. 147/2013 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;
- l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D. L. n. 201/2011 e successive modificazioni;
- per pertinenza s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

VISTO il Regolamento comunale approvato in data odierna che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014, con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli Enti Locali, successivamente posticipato al 30 settembre 2014;

VISTI:

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. - e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

I CONSIGLIERI Giusi Ambrosio e Cogoni Camillo depositano una dichiarazione di voto allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (lettera B) e abbandonano l'aula;

CON voti : favorevoli n. 7 - astenuti n. 3 (Pili Giuseppe Michele, Loi Aldo, Daga Salvatore);

D E L I B E R A

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

DI DETERMINARE le seguenti aliquote a valere per l'anno 2014 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) **Aliquota del 2 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

b) **Aliquota del 7,6 per mille** per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI PRENDERE ATTO che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IUC in materia di IMU ed alla normativa vigente in materia.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto con separata ed apposita votazione espressa in modo palese con voti : favorevoli n. 7 - astenuti n. 3 (Pili Giuseppe Michele, Loi Aldo, Daga Salvatore);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il profilo CONTABILE/CONTABILE: FAVOREVOLE

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSENTE PER MALATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Stefano Schirmenti)



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
PILI AUGUSTO

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03 DIC. 2014, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li 03 DIC. 2014

Il Responsabile della Pubblicazione

Prot 6053

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 6053 in data..... 03 DIC. 2014

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03 DIC. 2014

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

Il termine per la deliberazione delle aliquote IMU, che coincide con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, **è perentorio**. Dunque, è illegittima la delibera comunale che fissasse le aliquote IMU con ritardo rispetto a tale termine. In questo caso le nuove aliquote non sarebbero applicabili per l'anno di riferimento (2014), anche se il Prefetto o la Regione autorizzasse il comune a approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge. L'autorizzazione suddetta, che ha carattere eccezionale, non consentirebbe di derogare al limite temporale imposto dalla norma di legge. Non va poi confuso il termine per l'adozione delle nuove aliquote con quello previsto per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale, **che è solo una condizione per la loro efficacia**. Per i giudici amministrativi, invece, la perentorietà del termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è indiscutibile ed è «desumibile dal dato testuale della disposizione». In base a questa norma le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione delle delibere entro il termine assegnato. E non può essere considerata una sanatoria l'autorizzazione concessa dal prefetto o dalla Regione ad approvare il bilancio oltre il suddetto termine. Non solo, l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, testualmente dispone:

*“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo **entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**”.*

ALLEGATO C.C. N. 10/2014

lett. 1/A

Come in precedenza chiarito, il termine per la deliberazione delle aliquote IMU, che coincide con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, è perentorio. Dunque, è illegittima la delibera comunale che fissasse le aliquote IMU con ritardo rispetto a tale termine. In questo caso le nuove aliquote non sarebbero applicabili per l'anno di riferimento (2014), anche se il Prefetto o la Regione autorizzasse il comune a approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge. L'autorizzazione suddetta, che ha carattere eccezionale, non consentirebbe di derogare al limite temporale imposto dalla norma di legge. Non va poi confuso il termine per l'adozione delle nuove aliquote con quello previsto per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale, **che è solo una condizione per la loro efficacia.** Per i giudici amministrativi, invece, la perentorietà del termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è indiscutibile ed è «desumibile dal dato testuale della disposizione». In base a questa norma le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione delle delibere entro il termine assegnato. E non può essere considerata una sanatoria l'autorizzazione concessa dal prefetto o dalla Regione ad approvare il bilancio oltre il suddetto termine.

Non solo, l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, testualmente dispone:

«A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta: a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»



ALL. C.C. N. 10/2014

"GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO E COERENZA"

RELATIVAMENTE AI PRIMI Quattro PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C.
2. I.M.U. - Determinazione aliquote 2014
3. TASI - Determinazione aliquote 2014
4. TARI - Approvazione piano finanziario 2014

(ALLEGARE 4 COPIE;
2 PER PUNTO)

ESPONIAMO LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

IL TERMINE "ULTIMO" PER L'APPROVAZIONE DI QUESTI ATTI ERA IL 30 SETTEMBRE AL PARI DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE CHE SI VA AD APPROVARE IL 30 NOVEMBRE.

LI RITENIAMO ATTI NON LEGITTIMI IN QUANTO NON ABBIAMO TROVATO RISCONTRO ^{int}alcun DECRETO LEGGE CHE PROROGHI QUESTI TERMINI O PERMETTA AGLI ENTI PUBBLICI INADEMPIENTI ALTRE MANOVRE.

CON IL VOSTRO COMPORTAMENTO AVETE TOLTO

- in primo luogo LA POSSIBILITA' AI NOSTRI CONCITTADINI ,ALLE NOSTRE IMPRESE,ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DI PROGRAMMARE LE PROPRIE SPESE PAGANDO LE IMPOSTE IN MANIERA DILAZIONATA e

-in secondo luogo state costringendo questi ultimi (PER LA TASI) ad EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE-IL 16 DICEMBRE 2014- e a RIVOLGERSI,data la difficoltà dei calcoli,AD UN CONSULENTE.

RITENIAMO inoltre NON CORRETTO QUANTO AFFERMATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA PROPRIA RELAZIONE cioè "CHE... IN UNA LOGICA DI RIDUZIONE FISCALE E QUINDI PER VENIRE INCONTRO A QUELLE FAMIGLIE CHE CON GRANDE SOFFERENZA AFFRONTANO QUOTIDIANAMENTE I DISAGI DELLA CRISI ECONOMICA HA SCELTO DI FAR PAGARE IL TRIBUTO APPLICANDO LA TARIFFA MINIMA":

VOI NON AVETE SCELTO UN BEL NIENTE! PERCHE' NON AVETE PIU' NESSUNA POSSIBILITA' DI SCELTA, INFATTI CHIUDETE L'ARGOMENTO SCRIVENDO CHE "SE VERRA' EMANATO IL DECRETO LA COMUNITA' VERRA' ESONERATA DAL PAGAMENTO DELLA TASI"...ma non è così! Dovete smetterla di prendere in giro gli Aritzesi! LA LEGGE STABILISCE CHE IN CASO MANCATA APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SI APPLICA L'ALIQUOTA MINIMA DELL'1X1000!

I CITTADINI quindi dovranno pagare PER SERVIZI NON FORNITI DALL'ENTE e ci sentiamo in dovere di rimarcare che VERRANNO COLPITI INDISTINTAMENTE TUTTI, ANCHE QUELLI CHE POTEVANO IN QUALCHE MODO BENEFICIARE DI ALCUNE RIDUZIONI COME NEL CASO DI USO NON CONTINUATIVO DELL'IMMOBILE, DI UN UNICO OCCUPANTE (PERSONA CHE VIVA DA SOLA), PER LE ABITAZIONI DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO, IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE QUALORA SIANO INDIVIDUATE PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI.

SEMPRE RICHIAMANDO LA RELAZIONE DELLA GIUNTA IN CUI si DICE "CHE LA TASI E' LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ED E' DESTINATA A FORNIRE AI COMUNI LE RISORSE NECESSARIE A COMPENSARE IL MINOR GETTITO DERIVANTE DALL'ESCLUSIONE DALL'IMU DELLA PRIMA CASA",

1/2

POSSIAMO AFFERMARE CHE COSI' NON E',e ve lo spieghiamo... LA TASI E' LA TASSA DIRETTA A COPRIRE IL COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI FORNITI DAI COMUNI, QUALI ILLUMINAZIONE, SICUREZZA STRADALE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI PUBBLICHE, ECT... sono GLI EVENTUALI AUMENTI DELIBERATI DAI COMUNI DELL'ALIQUOTA FISSATA DALLO STATO (che NEL 2014 E' IL 2,5 PER MILLE) che DOVRANNO ESSERE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COPRIRE RIDUZIONI DI GETTITO D'IMPOSTA, FINANZIANDO DETRAZIONI ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER L'IMU.....

SE POI CONDIDERIAMO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI COMUNI HA AZZERATO LA TASI, MAGARI RIDUCENDO IL BUDGET PER LE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO, ALLORA I NOSTRI CONCITTADINI DEVONO SENTIRSI OLTREMODO COLPITI, INFATTI crediamo debbano giustamente SAPERE CHE GIA' A LUGLIO, L'AMMINISTRAZIONE,IMPEGNANDO IL BILANCIO 2014, HA STANZIATO OLTRE 20.000 EURO PER LA SOLA MANIFESTAZIONE DE SA CARAPIGNA E PER LA SERATA DI MISS ITALIA (LA META' DEL GETTITO PREVISTO PER LA TASI) GUARDA CASO CIRCA LO STESSO IMPORTO APPLICATO AL BILANCIO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE....

In conclusione affermiamo che E' ARRIVATO IL MOMENTO CHE CHI CI STA AMMINISTRANDO SI ASSUMA LE RESPONSABILITA' DEGLI ATTI CHE COMPIE O,COME IN QUESTO CASO) DEGLI ATTI CHE NON HA ASSUNTO PER TEMPO.

RITENIAMO infatti che CI SIANO I PRESUPPOSTI PER OPPORSI AL PAGAMENTO DI TALE ingiustizia, CHE LEDE I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI e FAREMO il possibile (ANCHE RIVOLGENDOCI ALLE ASSOCIAZIONI CHE DIFENDONO I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI) PER VERIFICARE QUANTI DANNI HA CREATO L'AMMINISTRAZIONE NEL NON APPROVARE REGOLAMENTI ED ALIQUOTE NEI GIUSTI TERMINI.

IL FATTO DI RAPPRESENTARE IN CONSIGLIO UN TERZO DELLA POPOLAZIONE DOVREBBE RENDERE PIU' COLLEGIALE LA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, A NULLA E' VALSA LA NOSTRA OFFERTA DI COLLABORAZIONE, NON SIETE ANDATI OLTRE A SPORADICHE DICHIARAZIONI IN CONSIGLIO, senza contare che NEI FATTI,ANCHE ARGOMENTI DI STRETTA COMPETENZA DEI CONSIGLIERI,VENGONO GESTITI DALLA GIUNTA COMUNALE (VEDI pratiche di CONCESSIONE DELL'EX ASILO MANCA SULIS).

VI CHIEDIAMO PERTANTO DI RITIRARE I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

GRUPPO INNOVAMENTO E COERENZA

**CAMILLO COGONI
GIUSI AMBROSIO**

2/2